



RIENERGY E.S.CO. S.R.L.

Sede Legale: Via Case Rosse, 32 – 84131, Salerno (SA)

Partita IVA: 05431470656 – REA SA-445323

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

(Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ex art. 11 della L. 29/09/2000, n. 300)

PARTE GENERALE

Approvazione:	<i>Amministratore unico</i> Renato De Santis	Rev. 00 del 30 dicembre 2024
----------------------	---	-------------------------------------

SOMMARIO

IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 E GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO	3
1. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni e le sanzioni.....	3
2. I reati e gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa.....	6
3. I reati commessi all'estero	18
4. Vicende modificative.....	18
5. Procedimento di accertamento dell'illecito	20
6. L'adozione del Modello come possibile esimente della responsabilità amministrativa	20
7. Le linee guida dettate dalle associazioni di categoria quali basi del Modello	22
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO DA “RIENERGY E.S.CO. S.R.L.”	23
1. La scelta di adottare il Modello.....	23
2. La Società.....	24
3. Modello di Governance.....	25
4. La struttura organizzativa	27
GLOSSARIO E DEFINIZIONI.....	29
L'ADOZIONE DEL MODELLO PARTE DE “RIENERGY E.S.CO. S.R.L.”	32
1. Le modalità di costruzione del Modello.....	32
2. Metodologia e struttura	36
Sviluppo del Modello.....	41
1. La valutazione del sistema dei poteri, delle deleghe e delle procure.....	41
2. Il controllo sulla gestione delle risorse finanziarie	42
3. L'istituzione di un Organismo di Vigilanza.....	42
L'ORGANISMO DI VIGILANZA	43
1. Istituzione	43
2. Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza.....	43
3. Requisiti di professionalità e onorabilità. Cause di ineleggibilità	44
4. Funzioni e poteri.....	46
5. Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza agli organi societari	48
6. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	48
La diffusione del Modello e la formazione del personale.....	50
1. La comunicazione	50
2. La formazione	50
3. Informazione a fornitori, consulenti, collaboratori e partner.....	52
4. Aggiornamento e adeguamento del Modello.....	52

IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 E GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

1. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni e le sanzioni

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito “D.Lgs. n. 231/2001” o “Decreto”), emanato in attuazione della delega conferita dal Governo con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, in sede di adeguamento della normativa interna ad alcune convenzioni internazionali e comunitarie, ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità diretta dell’ente (la Società) per la commissione di reati e di illeciti amministrativi da parte di soggetti funzionalmente legati ad esso.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita «amministrativa» dal legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che in prevalenza consegue alla realizzazione di reati ed è accertata attraverso un procedimento penale.

Gli enti possono dunque essere considerati “responsabili” ogni qualvolta si realizzi uno dei reati o degli illeciti amministrativi, nel loro interesse o vantaggio: si ha «*interesse*» quando la condotta illecita è posta in essere con l’esclusivo intento di arrecare un beneficio all’ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito. Il «*vantaggio*», invece, si realizza allorché l’autore dell’illecito, pur non avendo agito al fine di favorire l’ente, abbia comunque fatto conseguire a quest’ultimo un qualsiasi beneficio, di tipo economico o meno. Diversamente, il «*vantaggio esclusivo*» di chi realizza l’illecito esclude la responsabilità dell’ente.

La responsabilità amministrativa dell’ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei reati rimanga nella forma del tentativo.

Ulteriore presupposto per l’applicabilità della normativa è che il reato o l’illecito amministrativo sia commesso da soggetti “qualificati”, ovvero da:

- ✓ persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una persona dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano (anche come unità organizzative di fatto) la gestione e il controllo degli stessi (cosiddetti «soggetti apicali», come definiti in precedenza);
- ✓ persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cosiddetti «soggetti subordinati»).

Dall’impianto del Decreto si deduce che la responsabilità amministrativa degli enti non esclude, ma anzi, si aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica che commette il reato, nonostante essa sia autonoma rispetto a quest’ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata

in vigore del Decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti.

Il D.Lgs. n. 231/2001 innova l'ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta e autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell'art. 5 del decreto.

Gli artt. 9-23 del D.Lgs. n. 231/2001 prevedono a carico dell'ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, le seguenti misure afflittive:

a) *le sanzioni pecuniarie* si applicano per qualsiasi illecito amministrativo e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote» in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di € 258,22 ad un massimo di € 1.549,37.

Nell'ipotesi in cui l'ente sia responsabile di una pluralità di illeciti amministrativi commessi con un'unica azione od omissione, o comunque nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione più grave aumentata sino al triplo.

Il Decreto prevede altresì ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria, allorché l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato risulti di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, o si è comunque adoperato in tal senso. La sanzione pecuniaria è, infine, ridotta nel caso in cui l'ente abbia adottato un Modello idoneo alla prevenzione di reati della specie di quello verificatosi.

b) *Le sanzioni interdittive*, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, si applicano per alcune tipologie di reati espressamente previste, per le ipotesi di maggior gravità e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Esse possono consistere in:

- nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;

- nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per garantire l'erogazione di un pubblico servizio);
- nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D.Lgs. n. 231/2001).

Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 231/2001.

In ogni caso, le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'ente – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di 1° grado – abbia:

- ✓ risarcito il danno, o lo abbia riparato;
- ✓ eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- ✓ messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- ✓ eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti – considerati di ravvedimento operoso – anziché la sanzione interdittiva si applicherà solo la pena pecuniaria.

- c) *La confisca* consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.
- d) *La pubblicazione della sentenza* può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva; viene effettuata a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

Del pagamento della sanzione pecuniaria inflitta risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune; si esclude, pertanto, una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente.

Il Decreto prevede inoltre che, nel caso di trasformazione dell'ente, resti ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Nelle ipotesi di fusione e scissione, la richiamata normativa (art. 29) stabilisce che l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, è chiamato a rispondere dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione: se tuttavia la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento in ordine alla responsabilità amministrativa da reato, non deve tenersi conto delle condizioni economiche dell'ente risultante dalla fusione, ma di quelle dell'ente originario.

Se poi la scissione parziale avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della società scissa, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Gli enti beneficiari della scissione, in cui sia confluito in tutto o in parte il patrimonio della società scissa, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione: tale obbligo è tuttavia limitato al valore del patrimonio trasferito, sempre che gli enti beneficiari non abbiano acquisito – anche solo in parte – il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

In forza della disposizione di cui all'art. 33 del Decreto, nell'ipotesi di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.

L'obbligazione del cessionario è tuttavia limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione o di conferimento, nonché alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o comunque dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era a conoscenza.

2. I reati e gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa

I reati per i quali può rilevare la responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (cosiddetti “reati presupposto”) sono:

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-*ter* c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del fondo europeo agricolo (L. 898/1986 art. 2);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001)

- Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater*.1 c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105);
- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. n. 231/2001)

- Peculato (art. 314 co.1 c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) ;
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);

- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.).
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1., D.Lgs. n. 231/2001)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 co.3 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023).

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001)

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.);
- sottrazione di beni e denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9.12.99 (art.2) .

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.) (art. 25-*quater*.1, D.Lgs. n. 231/2001)

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqüies*, D.Lgs. n. 231/2001)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater*);
- Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqüies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).

Reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies*, D.Lgs. n. 231/2001)

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies*, D.Lgs. n. 231/2001)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies*, D.Lgs. n. 231/2001)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1 D.Lgs. n. 231/2001)

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-*ter* c.p.)

- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-*quater* c.p.)
- Frode informatica (nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale) (Art. 640-*ter* c.p.).
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*, D.Lgs. n. 231/2001)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) *bis*);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis* l. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis* l. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-*ter* l. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies* l. 633/1941);

- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* l. 633/1941).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*, D.Lgs. n. 231/2001)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

Reati ambientali (art. 25-*undecies*, D.Lgs. n. 231/2001)

- Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-*bis* e art. 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257);
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi

dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis);

- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).

Impiego di stranieri privi di permessi di soggiorno (art. 25-*duodecies*, D.Lgs. n. 231/2001)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, commi 2, 2bis e 5 del D. Lgs.286/1998)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 22 co. 12-*bis* D.Lgs. 286/98)

Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*, D.Lgs. n. 231/2001)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-*bis* c.p.)

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*, D.Lgs. n. 231/2001)

- Frode in competizioni sportive (art.1 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art.4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401)

Reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies*, D.Lgs. n. 231/2001)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2 comma 1 e 2-*bis* D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 comma 1 e 2-*bis* D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art.10 D.Lgs. 74/2000);
- Compensazione indebita (art. 10-*quater* D.Lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

Reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*, D.Lgs. n. 231/2001)

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024);

- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024);
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995);
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995);
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995);
- Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995);
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995).

Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies* D.Lgs. n. 231/2001)

- Furto di beni culturali (Art. 518-*bis* c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-*ter* c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (Art. 518-*quater* c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-*octies* c.p.);
- Violazione in materia di beni culturali (Art. 518-*novies* c.p.);

- Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-*decies* c.p.);
- Uscita o esportazione illecita di beni culturali (Art. 518-*undecies* c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici (Art. 518-*duodecies* c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-*quaterdecies* c.p.).

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25- *duodevicies* D.Lgs. n. 231/2001)

- Riciclaggio di beni culturali (Art. 518-*sexies* c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518-*terdecies* c.p.).

Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)

L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 -quadel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Le categorie sopra elencate sono destinate ad aumentare ancora sia per la tendenza legislativa ad ampliare l'ambito di operatività del Decreto, sia per l'adeguamento ad obblighi di natura internazionale e comunitaria.

La “sensibilità” delle aree aziendali in relazione a ciascuno dei reati-presupposto previsti dalla normativa è stata valutata in seguito all’individuazione degli illeciti che potenzialmente possono verificarsi, con riferimento alla gestione operativa di “RIENERGY E.S.CO. S.R.L.” (di seguito anche: “Rienergy” o “Società”); è stato possibile, di conseguenza, identificare più dettagliatamente, attività e processi operativi esposti al rischio di commissione degli illeciti, all’interno delle aree reati-presupposto identificati. La valutazione preliminare di *check-up aziendale* e l’analisi dell’attività operativa che l’azienda concretamente svolge, hanno consentito di circoscrivere l’attività di *risk assessment* in ottica 231 solo alle categorie di reato in relazione alle quali esiste un fondato rischio di commissione, escludendo quelle che astrattamente possono riguardare la Società, esclusione valutata sulla base dell’analisi dell’attività svolta, del settore di appartenenza, della struttura organizzativa, dell’assetto societario, delle modalità di gestione delle operazioni e così via.

Pertanto, le categorie di illeciti per le quali esiste una plausibile probabilità di commissione e che rappresentano la risultante dell’attività di *risk assessment* effettuata sono le seguenti:

1. Delitti contro la Pubblica Amministrazione (*artt. 24, 25 e 25-decies* D.Lgs. n. 231/2001)
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (*art.24-bis* D.Lgs. n. 231/2001)
3. Delitti di criminalità organizzata (*art.24-ter* D.Lgs. n. 231/2001)
4. Delitti contro l’industria e il commercio (*art. 25-bis.1* D.Lgs. n. 231/2001)
5. Reati societari (*art. 25-ter* D.Lgs. n. 231/2001)
6. Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale (*art. 25-septies* D.Lgs. n. 231/2001)
7. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (*art. 25-octies* D.Lgs. n. 231/2001)
8. Reati ambientali (*art.25-undecies* D.Lgs. n. 231/2001)
9. Reati tributari (*art. 25-quinquiesdecies* D.Lgs. n. 231/2001)

Il rischio di commissione dei reati di cui ai restanti articoli del D.Lgs. n. 231/2001:

- *25-bis: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*
- *25-quater: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico*

- 25-quater.1: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- 25-quinquies: Delitti contro la personalità individuale
- 25-sexies: Abusi di mercato
- 25-octies1: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
- 25-novies: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- 25-duodecies: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- 25-terdecies: Razzismo e xenophobia
- 25-quaterdecies: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
- 25-sexiesdecies: Contrabbando
- 25-septiesdecies: Delitti contro il patrimonio culturale
- 25-duodevices: Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
- L. 146/2006: Reati transnazionali

per quanto non si possa escludere del tutto, è stato ritenuto basso o trascurabile e, di conseguenza, al di sotto della soglia di rischio accettabile.

3. I reati commessi all'estero

Secondo quanto stabilito dall'art. 4 del Decreto, la Società può essere chiamata a rispondere sul territorio dello Stato italiano di reati commessi all'estero. Tale responsabilità si fonda sui seguenti presupposti:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato alla Società – art.5, comma 1 del Decreto;
- b) la Società deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) la Società può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 Codice penale, purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

4. Vicende modificative

Il D.Lgs. n. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dello stesso quali trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2001, risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute.

Gli artt. 28-33 del Decreto regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del Decreto prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D.Lgs. n. 231/2001).

L'art. 30 del D.L.gs. prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente. Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato. Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del Decreto prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del Decreto, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che:

- a. la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata;
- b. l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

L'art. 32 del D.Lgs. n. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del Decreto, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D.Lgs. n. 231/2001) che prevede che il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda, nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

5. Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del D.Lgs. n. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dello stesso art. 38 che, al comma 2, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo.

L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 231/2001).

6. L'adozione del Modello come possibile esimente della responsabilità amministrativa

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente. In particolare, l'art. 6, co. 1, prevede una specifica forma di esonero dalla responsabilità amministrativa dipendente dai reati, che si configura qualora la Società sia in grado di provare che:

1. l'organo amministrativo ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatosi;
2. il compito di verificare il funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
3. le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione e di gestione;
4. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organo di cui al punto 2).

Nel caso di reato commesso da soggetti apicali, sussiste in capo alla Società una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e, quindi, la volontà dell'ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata qualora la Società riesca a dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la Società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la Società è tenuta.

La responsabilità della Società stessa è pertanto ricondotta alla c.d. «*colpa di organizzazione*», ossia alla mancata adozione o al mancato rispetto di opportuni standard di controllo attinenti all'organizzazione e all'attività della medesima. L'esonero dalla responsabilità non è dunque determinato dalla mera adozione del Modello, posto che in quest'ultimo deve rinvenirsi il carattere di concreta e specifica efficacia, nonché quello dell'effettiva attuazione.

Con particolare riferimento al primo di tali requisiti, il Decreto prescrive – all'art. 6, co. 2 – le seguenti fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello:

- a. individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
- b. previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c. individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati;
- d. previsione degli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e. introduzione di un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Come si vedrà in seguito nel dettaglio, il Modello è stato predisposto da Rienergy con l'obiettivo di rispondere ai requisiti sopra elencati, rifacendosi oltre alle Linee Guida di categoria di seguito enunciate, alla più significativa giurisprudenza in materia e alle buone prassi nazionali e internazionali in tema di *risk management* e *corporate governance*. Con riferimento al requisito dell'effettività, il legislatore, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.Lgs., ha espressamente stabilito la verifica periodica, nonché l'eventuale correzione/aggiornamento del Modello, ogni qualvolta la Società modifichi la propria struttura organizzativa o l'oggetto delle attività sociali, ovvero si rilevino significative violazioni delle prescrizioni. L'effettività è inoltre garantita dalla previsione di un "sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

7. Le linee guida dettate dalle associazioni di categoria quali basi del Modello

L'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2001 prevede che i Modelli Organizzativi di Gestione e Controllo "possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti" e Rienergy, nella predisposizione del presente Modello, ha fatto quindi riferimento anche al documento "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001" redatto da Confindustria (l'ultima versione è stata pubblicata nel mese di giugno 2021). Confindustria fornisce, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione e attuazione delle decisioni dell'ente) e i contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo. In particolare, le Linee guida di Confindustria suggeriscono di utilizzare processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

- identificazione dei rischi e dei protocolli;
- adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un Codice di Condotta e Etica Aziendale con riferimento ai reati ex D.Lgs. n. 231/2001 e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'Organismo di Vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO DA “RIENERGY E.S.CO. S.R.L.”

1. La scelta di adottare il Modello

Nel pieno rispetto della propria missione aziendale, Rienergy ha voluto scrupolosamente porre attenzione su ciascun processo della propria attività, verificandone l'organizzazione e la gestione con particolare riguardo al rispetto dei valori etici cui da più di quaranta anni ispira il proprio operato.

Nel perseguimento degli obiettivi di mantenimento e di miglioramento dell'attuale situazione e sotto la spinta di quanto disposto dal D.Lgs 231/01, si è pertanto determinata alla realizzazione di alcune azioni correttive e/o migliorative dell'attuale sistema di organizzazione aziendale.

È dunque coerente con questo obiettivo la scelta di attuare e adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e di dotarsi di uno specifico Organismo di Vigilanza atto a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello e a curarne l'aggiornamento.

Con l'adozione del modello, Rienergy si propone di assicurare la massima trasparenza alla propria operatività nel perseguimento degli obiettivi, requisito di trasparenza fortemente sentito come dovuto anche nei confronti dell'esterno.

Si sottolinea che, pur in assenza di un Modello Organizzativo formalizzato, Rienergy fonda da sempre la propria organizzazione su un complesso di regole che ne disciplinano l'attività, nel rispetto della legalità e dei principi etici generali.

In particolare, il Modello ha considerato i seguenti elementi preesistenti come utili per il Modello stesso:

- i principi etici adottati, anche in via di fatto, dall'azienda;
- il sistema delle deleghe e delle procure, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
- i regolamenti aziendali esistenti;
- il sistema di comunicazione al personale e la formazione dello stesso attualmente adottati dalla Società;
- il sistema disciplinare di cui al CCNL applicato;
- in generale, la legislazione e la normativa italiana e straniera applicabile.

2. La Società

La Società è stata costituita il 3 novembre 2015 come società a responsabilità limitata sotto la denominazione “Rienergy E.s.co. s.r.l.” in via San Leonardo, n. 5 – Galleria Mediterraneo.

Rienergy attualmente ha sede legale a Salerno (SA) in Via Case Rosse, n. 32 presso la quale vi sono gli uffici amministrativi ed è in possesso di unità locali dove vengono svolte le attività che rappresentano il core business della Società. Rienergy ha un capitale sociale pari ad € 1.000.000, integralmente versato.

La società ha ad oggetto lo svolgimento in Italia e all'estero delle seguenti attività:

L'ESERCIZIO, IN VIA DIRETTA E/O ATTRAVERSO SOCIETA' ED ENTI, DI ATTIVITA' NEL CAMPO DELLA RICERCA, PRODUZIONE, APPROVVIGIONAMENTO, TRASPORTO, TRASFORMAZIONE, DISTRIBUZIONE, ACQUISTO, VENDITA, UTILIZZO E RECUPERO DELLE ENERGIE, IVI INCLUSI I SISTEMI LOGISTICI INTEGRATI E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, PROMUOVENDO ANCHE LE CAPACITA' PROFESSIONALI E D'IMPRESA ESISTENTI SUL TERRITORIO, PERSEGUENDO LA RIDUZIONE ED IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO E LA CONSEGUENTE RICERCA ED APPROVVIGIONAMENTO DI TECNOLOGIE ADATTE ALLO SCOPO, ANCHE MEDIANTE L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CORSI DI FORMAZIONE E CONVEGNI. LA SOCIETA', PER IL PERSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, SI PREFIGGE IN PARTICOLARE DI OPERARE PREVALENTEMENTE IN VESTE DI E.S.CO. (ENERGY SERVICE COMPANY) SECONDO I CANONI E LE FILOSOFIE INDICATE IN SEDE EUROPEA E RECEPITE IN ITALIA CON IL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2008, N. 115 OVVERO DI SOCIETA' DI SERVIZI ENERGETICI, PROMUOVERE L'OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI MEDIANTE LE TECNICHE DEL T.P.F. (THIRD PARTY FINANCING) PER OTTENERE LA COMPRESIONE DELLA DOMANDA ENERGETICA E LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI CON INVESTIMENTI NULLI PER I CLIENTI, PROMUOVERE, ANCHE MEDIANTE CORSI DI FORMAZIONE SPECIALISTICI, LA CREAZIONE E FORMAZIONE DI PROFESSIONALITA' NUOVE NEL SETTORE DEL RISPARMIO ENERGETICO, E TUTELARE LE CAPACITA' OCCUPAZIONALI NEL SETTORE A FAVORE PREFERIBILMENTE DI AZIENDE INDUSTRIALI, COOPERATIVE DI PRODUZIONE O DI SERVIZI, AZIENDE DI TRASFORMAZIONE AGRICOLA, AZIENDE ARTIGIANE E COMUNQUE AD IMPRESE SOTTO QUALSIASI FORMA COSTITUITE. LA SOCIETA', INOLTRE, INTENDE OPERARE NELLA LAVORAZIONE, PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE, CON RELATIVA DISTRIBUZIONE, DI OLII E PRODOTTI COMBUSTIBILI DI QUALUNQUE GENERE E SPECIE NONCHE' QUALSIASI ALTRA MATERIA UTILIZZABILE A FINI ENERGETICI. IL PAGAMENTO DEI SERVIZI FORNITI SI BASA, TOTALMENTE O PARZIALMENTE, SUL MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA ENERGETICA CONSEGUITO E SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI ALTRI CRITERI DI RENDIMENTO STABILITI. LA SOCIETA' POTRA' PROPORRE QUALSIASI TIPO DI SOLUZIONE FINALIZZATA NON SOLO AL RISPARMIO ENERGETICO MA ANCHE AL RISPARMIO ECONOMICO A PATTO CHE NON COMPORTI UN INVESTIMENTO PER IL CLIENTE. INOLTRE LA SOCIETA' HA PER OGGETTO: - CONSULENZA TECNICA, PROGETTAZIONE, REDAZIONE STUDI DI FATTIBILITA', DIREZIONE DEI LAVORI E PIANI DI MANUTENZIONE, REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INGEGNERIA INTEGRATA "CHIAVI IN MANO" ANCHE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO; - COSTRUZIONE DI TUTTI I TIPI DI EDIFICI RESIDENZIALI: CASE MONOFAMILIARI, CASE PLURIFAMILIARI, INCLUSI EDIFICI MULTIPIANO COSTRUZIONE DI TUTTI I TIPI DI EDIFICI NON RESIDENZIALI: FABBRICATI AD USO INDUSTRIALE (AD ESEMPIO, FABBRICHE, OFFICINE, CAPANNONI) IVI COMPRESI GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO; OSPEDALI, SCUOLE, FABBRICATI PER UFFICI, ALBERGHI, NEGOZI, CENTRI COMMERCIALI, RISTORANTI, AEROPORTI, IMPIANTI SPORTIVI AL COPERTO, PARCHEGGI COPERTI, INCLUSI I PARCHEGGI SOTTERRANEI, MAGAZZINI, EDIFICI RELIGIOSI ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO DI STRUTTURE PREFABBRICATE IN CANTIERE; RICOSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI STRUTTURE RESIDENZIALI GIA' ESISTENTI, INCLUSO IL RESTAURO DI EDIFICI STORICI E MONUMENTALI; - CONSULENZA PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E IL CONSUMO DI MATERIE PRIME; LA GESTIONE RIFIUTI, I CORRELATI ADEMPIMENTI DOCUMENTALI E IL CONTENIMENTO DEL LORO COSTO AZIENDALE. FORNITURA MACCHINARI, IMPIANTI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI ENERGIE RINNOVABILI, PER IL RISPARMIO ENERGETICO E DEPURAZIONE ACQUE NONCHE' LA LORO MANUTENZIONE; - ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI FILM, VIDEO, PROGRAMMI TELEVISIVI (SERIE TELEVISIVE, DOCUMENTARI ED ALTRO) O SPOT PUBBLICITARI PER LA TV. - LA SOCIETA' PUO' ASSUMERE INTERESSENZE, QUOTE, PARTECIPAZIONI ANCHE AZIONARIE IN ALTRE SOCIETA' ED IMPRESE AVENTI SCOPI AFFINI E/O ANALOGHI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 2359 C.C. E NON AI FINI DEL COLLOCAMENTO VERSO IL PUBBLICO; PUO' PARTECIPARE A CONSORZI ED A SOCIETA' DI TIPO CONSORTILE, A JOINT VENTURE, AD ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE; PUO' CONTRARRE MUTUI ED IN GENERE RICORRERE A QUALSIASI FORMA DI FINANZIAMENTO CON ISTITUTI DI CREDITO, CON BANCHE, CON SOCIETA' O PRIVATI, CONCEDENDO LE OPPORTUNE GARANZIE MOBILIARI ED IMMOBILIARI, REALI E PERSONALI. LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE, SOCIETARIE ED ECONOMICHE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI, CHE SIANO NECESSARI ED UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI, NONCHE' OGNI ALTRO ATTO AVENTE PER OGGETTO IL PERSEGUIMENTO DI TALI FINALITA'.

In relazione a tutte le attività di cui all'oggetto sociale, la Società può richiedere l'accesso agli incentivi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

I Codici ATECO con i quali Rienergy svolge la propria attività sono:

- **82.99.4** (*richiesta certificati e disbrigo pratiche* – attività prevalente esercitata);
- **82.99.99** (*altri servizi di sostegno alle imprese nca* – attività primaria svolta presso la sede legale);

- **43.21.01** (*installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione, inclusa manutenzione e riparazione* – attività secondaria svolta presso la sede legale).

Per il perseguimento dei propri scopi, la Società può compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, tutte le operazioni immobiliari, commerciali, finanziarie e industriali, utili per il perseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese:

- la contrazione di mutui e di finanziamenti genere, sottoscrivendo qualsiasi tipo di operazione con banche, istituti di credito e società, e concedendo le opportune garanzie;
- l'assunzione, sia diretta che indiretta, di partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, sia in Italia che all'estero;
- la concessione di garanzie reali e obbligatorie anche per debiti di terzi.

Tali attività possono essere svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme in materia di attività riservate.

La società intende avvalersi di tutte le agevolazioni finanziarie, tributarie, contributive, previdenziali e di ogni altro genere previste a livello regionale, nazionale e internazionale a favore delle imprese operanti nel territorio nazionale e in particolare nel Mezzogiorno d'Italia.

3. Modello di Governance

L'amministrazione della Società è attualmente affidata ad un Amministratore Unico al quale spettano specifici poteri e funzioni recepiti nella parte speciale del Modello.

La rappresentanza legale della Società è attribuita all'Amministratore Unico.

Assemblea dei Soci

L'assemblea degli azionisti è l'organo deliberativo della società. Essa esercita i suoi poteri e delibera in conformità alla legge e allo Statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- la scelta del sistema di amministrazione;
- la nomina e la revoca degli amministratori, dell'organo sindacale di controllo ai sensi di legge o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
- la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

- la definizione degli indirizzi strategici e programmatici della Società

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dalla legge o dallo statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge.

Si rimanda agli altri articoli dello Statuto per gli aspetti operativi specifici che regolano il funzionamento dell'Assemblea dei Soci.

Amministrazione

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) o 7 (sette) membri;
- da un amministratore unico.

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione della società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano all'assemblea. In sede di nomina possono tuttavia essere stabiliti limiti ai poteri degli amministratori.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del consiglio spetta a tutti gli amministratori in via disgiunta tra loro.

La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina e in ogni caso all'amministratore unico.

Organo di controllo (sindaco, collegio sindacale o revisore)

Qualora sorga il dovere di provvedervi per legge o in caso di decisione dei soci al riguardo, può essere nominato un organo di controllo o un revisore. La società, avendo superato le soglie di legge di cui all'art. 2477 c.c., ha nominato nel 2024 un revisore unico con le attribuzioni di cui al D.Lgs. n. 39/2010 (revisione legale dei conti) e D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, con particolare riguardo agli obblighi di segnalazione di cui all'art. 25-*octies*).

4. *La struttura organizzativa*

Il sistema generale della società è attrezzato con appropriati strumenti documentali e organizzativi improntati a principi generali di:

- conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno dell'azienda e nei confronti dei terzi interessati);
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

La Società si è dotata di una adeguata struttura organizzativa. L'organigramma aziendale vigente, disponibile in azienda, rappresenta in dettaglio le funzioni aziendali.

Le attività aziendali sono state riclassificate e mappate all'interno dei seguenti processi:

1. Partecipazione a gare e procedure indette dalla P.A. e richiesta, gestione e rendicontazione di fondi ottenuti da soggetti pubblici
2. Gestione dei rapporti con gli enti pubblici, autorità di vigilanza, controllo e giudiziaria
3. Gestione commerciale: ricerca, negoziazione, stipula e gestione dei rapporti con i clienti e con il pubblico
4. Gestione sistema informativo e documentale aziendale
5. Gestione amministrativa, contabile, fiscale e finanziaria
6. Gestione dei rapporti tra la Società e le aziende controllate/collegate
7. Gestione delle scorte e degli acquisti
8. Gestione delle risorse umane e tutela della salute e sicurezza sul lavoro
9. Gestione delle attività di progettazione
10. Gestione delle altre attività di installazione, realizzazione e consegna impianti
11. Gestione delle altre attività di natura tecnica

La mappatura dei processi è funzionale sia alla mappatura dei rischi sia all'esplicitazione dei protocolli di prevenzione per le varie famiglie di reato espressi nella Parte Speciale.

Per quanto riguarda il sistema delle deleghe e procure, è opportuno chiarire che si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative; mentre si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la Società, per tramite del legale rappresentante, attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire per conto della stessa. Gli elementi essenziali del sistema delle deleghe e procure sono i seguenti:

- coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. sono dotati di delega formale in tal senso;

- a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della Società nei confronti dei terzi corrisponde una delega interna che descrive il relativo potere di gestione;
- le deleghe coniugano ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;
- ciascuna delega definisce in modo specifico e inequivocabile:
 - o i poteri del delegato, precisandone i limiti;
 - o il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- al delegato sono riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- le deleghe e le procure sono tempestivamente aggiornate;
- l'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la sua coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrispondano ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Di seguito si riporta una legenda delle nozioni comunemente utilizzate all'interno del presente documento.

Aree di attività

Aree operative omogenee, le cui attività possono essere attribuite alla responsabilità di un soggetto dotato di sufficiente autonomia gestionale sulla base di deleghe funzionali formalizzate nell'organigramma e nel mansionario aziendale.

Attività sensibili (definite anche «a rischio»)

Attività aziendali nel cui ambito potrebbero crearsi le occasioni, le condizioni e/o gli strumenti per la commissione dei reati contemplati dalla normativa.

Collaboratori

Soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale e altri rapporti che si concretizzano in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale; quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano Rienergy verso terzi.

Consulenti

Coloro i quali forniscono informazioni e pareri e assistono la Società nello svolgimento di determinati atti, in virtù di comprovata esperienza e pratica in specifiche materie.

Decreto

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”, nel contenuto vigente.

Destinatari

I soggetti ai quali si applicano tutte le disposizioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Dipendenti

Persone “sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente” (ai sensi dell'art. 5, co.1, lett. *a*) e *b*) del Decreto), ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato (anche stagionale), di qualsivoglia natura, con la Società.

Ente

Ai sensi del Decreto, qualsiasi società, consorzio, associazione o fondazione o altro soggetto di diritto, sia esso dotato, o meno, di personalità giuridica, nonché qualsiasi ente pubblico economico.

Esponenti Aziendali

I soci, l'organo amministrativo e i componenti degli altri organi sociali, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale (es. responsabile di stabilimento), per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, ai sensi del Decreto.

Fornitori

Coloro che forniscono beni o servizi nei confronti di Rienergy.

Modello

Il presente Modello e i suoi allegati, nonché gli altri documenti elencati in premessa come facenti parte integrante dello stesso.

Organismo di vigilanza (OdV)

Organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ha il compito di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello (ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. *b*) del Decreto).

Pubblici ufficiali

Ai sensi dell'art. 357 c.p., sono «coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi». Nella categoria in oggetto rientrano, tra gli altri, gli ufficiali giudiziari, i consulenti tecnici del giudice, i notai, gli esattori di aziende municipalizzate, le guardie giurate, i dipendenti comunali, i dipendenti INPS, ecc.

Reato

I reati previsti dal Decreto 231 e, più in generale, dalle norme dallo stesso richiamate, nonché ogni altra fattispecie di illecito per la quale in futuro dovesse essere prevista la responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto.

Sequestro conservativo

Strumento processuale finalizzato ad attuare una tutela cautelare nei casi in cui vi sia la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, nonché le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato.

Possono essere oggetto di sequestro conservativo i beni mobili o immobili della Società, nonché somme o cose alla stessa dovute. Con il sequestro si crea un vincolo di indisponibilità giuridica dei beni assoggettati a tale misura cautelare.

Sequestro preventivo

Strumento processuale finalizzato a scongiurare il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le sue conseguenze, ovvero agevolare la commissione di altri reati. Con il sequestro si crea un vincolo di indisponibilità giuridica dei beni assoggettati a tale misura cautelare. Il Decreto prevede che tale misura possa essere disposta dal giudice in relazione ad ogni cosa che possa essere oggetto di confisca ai sensi della medesima normativa.

Soggetti apicali

Gli esponenti aziendali e i soggetti che, pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta, "rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione e il controllo dello stesso" (art. 5 comma 1 lett. a).

Soggetti pubblici

Le amministrazioni pubbliche, quindi le aziende e le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, i concessionari di servizi pubblici, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, nonché i componenti degli organi comunitari, i funzionari e gli agenti assunti a contratto a norma dello statuto dei funzionari delle comunità europee, le persone comandate dagli stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le comunità europee che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle comunità europee, i membri o gli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le comunità europee e coloro che, nell'ambito di altri stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

L'ADOZIONE DEL MODELLO PARTE DI "RIENERGY E.S.CO. S.R.L."

1. Le modalità di costruzione del Modello

1.1 Premessa

Oltre alle finalità connesse all'esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione delle tipologie di reato incluse nel Decreto, la scelta di dotarsi del Modello è volta anche a stabilire modalità di gestione trasparenti e corrette nel perseguimento dell'oggetto sociale. In tale ottica, attraverso l'adozione del Modello 231, la Società intende perseguire i seguenti obiettivi:

- conferire alle modalità di esercizio dei poteri un assetto formalizzato, esprimendo in modo chiaro quali soggetti abbiano poteri decisionali, quali abbiano poteri gestionali, quali poteri di autorizzazione alla spesa, per quali tipologie d'attività e con quali limiti di importo;
- evitare eccessive concentrazioni di potere, in particolare di operazioni a rischio di reato o di illecito, in capo a singoli uffici o a singole persone, attuando concretamente il principio della segregazione funzionale/contrapposizione degli interessi;
- evitare la convergenza di poteri di spesa e di poteri di controllo della stessa e distinguere tra poteri autorizzativi e poteri organizzativi e gestionali;
- prevedere la formalizzazione anche all'esterno dei poteri di rappresentanza;
- garantire che le attribuzioni di compiti siano ufficiali, chiare e organiche, utilizzando per esse procedure formali, evitando tanto i vuoti di potere quanto le sovrapposizioni di competenze;
- assicurare la tracciabilità, verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione aziendale;
- garantire l'effettiva corrispondenza tra i modelli di rappresentazione della struttura organizzativa e le prassi concretamente attuate;
- dare priorità, per l'attuazione di decisioni che possano esporre la Società a responsabilità per gli illeciti amministrativi da reato, alla trasparenza nella formazione di dette decisioni e nelle attività conseguenti, con costante possibilità di controllo.

Rienergy, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine, delle aspettative dei soci e del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.

A tale fine, la Società ha inteso avviare una serie di attività (di seguito, il "Progetto") volte a rendere il proprio Modello organizzativo conforme ai requisiti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e coerente sia con i principi già radicati nella propria cultura di governance sia con le indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria.

1.2 Il Progetto per la definizione del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo

La metodologia scelta per eseguire il Progetto, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati.

Il Progetto è articolato in quattro fasi, sinteticamente riassunte nella tabella che segue:

- la *fase 1* – **avvio del Progetto e individuazione dei processi e attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001** – consiste nella presentazione del Progetto nella sua complessità, nella raccolta e analisi della documentazione e nella preliminare individuazione dei processi/attività nel cui ambito possono astrattamente essere commessi i reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001 (processi/attività c.d. “sensibili”);
- la *fase 2* – **analisi dei processi e delle attività sensibili** – consiste nell’individuazione e nell’analisi dei processi e delle attività sensibili e dei meccanismi di controllo in essere, con particolare attenzione ai controlli preventivi e altri elementi/attività di *compliance*;
- la *fase 3* – **Gap Analysis e Action Plan** – consiste nell’individuazione dei requisiti organizzativi e delle azioni di “rafforzamento” dell’attuale sistema di controllo (processi e procedure);
- la *fase 4* – **definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo** – consiste nella definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo D.Lgs. n. 231/2001 articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento e coerente con le Linee Guida di Confindustria.

Di seguito verranno espone le metodologie seguite e i criteri adottati nelle varie fasi del Progetto.

1.3 Avvio del Progetto e individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001

Lo scopo della *fase 1* è quello di identificare gli ambiti aziendali oggetto di intervento e di individuare preliminarmente i *processi* e le *attività sensibili* – processi e attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal Decreto.

In particolare, a seguito della presentazione del Progetto, si è provveduto a creare un team di lavoro composto da professionisti esterni e risorse interne della Società con assegnazione dei rispettivi compiti e ruoli operativi.

Propedeutica all’individuazione delle attività sensibili è stata l’analisi, prevalentemente documentale, della struttura societaria e organizzativa della Società (ad esempio: organigrammi, mansionario, procedure organizzative, procure, ecc.), svolta al fine di meglio comprendere l’attività della stessa e di identificare gli ambiti aziendali oggetto dell’intervento.

La raccolta della documentazione rilevante e l'analisi della stessa, da un punto di vista sia tecnico-organizzativo sia legale, hanno permesso:

- di meglio comprendere il modello di *business* della Società;
- una prima individuazione dei processi e attività sensibili e delle relative direzioni/funzioni responsabili;
- una preliminare identificazione degli ambiti aziendali di attività e delle relative responsabilità funzionali.

Al termine della *fase 1* è stato predisposto un piano di lavoro dettagliato delle fasi successive, suscettibile di revisione in funzione dei risultati raggiunti e delle considerazioni emerse nel corso del Progetto.

1.4 Analisi dei processi e delle attività sensibili

L'obiettivo della *fase 2* è quello di analizzare e formalizzare, per ogni processo/attività sensibile individuato nella *fase 1*:

- a. le fasi principali;
- b. le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti;
- c. gli elementi di controllo esistenti al fine di verificare in quali aree/settori di attività possono astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

In questa fase è stata creata, quindi, una mappa delle attività che, in considerazione degli specifici contenuti, potrebbero essere esposte alla potenziale commissione dei reati richiamati dal Decreto.

L'analisi è stata compiuta per il tramite di interviste personali con i *key officer*, che hanno avuto anche lo scopo di stabilire, per ogni attività sensibile, i processi di gestione e gli strumenti di controllo con particolare attenzione agli elementi di *compliance* e ai controlli preventivi esistenti a presidio delle stesse. Nella rilevazione del sistema di controllo esistente si sono presi come riferimento anche i seguenti principi di controllo:

- esistenza di procedure formalizzate;
- tracciabilità e verificabilità *ex post* delle attività e delle decisioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- segregazione dei compiti;
- esistenza di deleghe/procure formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Le interviste sono state realizzate da professionisti esperti di *risk management* e *process analysis*.

Di seguito sono elencate le diverse attività che hanno caratterizzato questa seconda fase, al termine della quale è stato elaborato il documento “Matrice processi / process owner”, i cui contenuti fondamentali sono:

- processi/attività sensibili individuati nelle fasi precedenti, informazioni necessarie a comprendere i processi elementari/attività svolte, le funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti, i relativi ruoli/responsabilità e il sistema dei controlli esistenti;
- condivisione con i *key officer* di quanto emerso nel corso delle interviste.

1.5 Gap Analysis e Action Plan

Lo scopo della *fase 3* è consistito nell'individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati richiamati dal Decreto e delle azioni di miglioramento del modello esistente.

Al fine di rilevare e analizzare in dettaglio il modello esistente, a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di *risk assessment* sopra descritta, e di valutare la conformità del modello stesso alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001, è stata effettuata un'analisi comparativa (c.d. "*Gap Analysis*") tra il Modello organizzativo e di controllo esistente ("*as is*") e un modello astratto di riferimento valutato sulla base del contenuto della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001 ("*to be*").

Attraverso il confronto operato con la *Gap Analysis* è stato possibile desumere aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e, sulla scorta di quanto emerso, è stato predisposto un piano di attuazione volto ad individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme e le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno.

Di seguito sono elencate le attività svolte in questa quarta fase:

- analisi comparativa con particolare riferimento, in termini di compatibilità, al sistema delle deleghe e dei poteri, al Codice Etico, al sistema delle procedure aziendali, alle caratteristiche dell'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello – *Gap Analysis*;
- predisposizione di un piano di attuazione per l'individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo e delle azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo (processi e procedure) – *Action Plan*.

A seguito della condivisione dei documenti di *Gap Analysis* e dell'*Action Plan* con il team di lavoro e l'Alta Direzione, questa quarta fase può considerarsi conclusa.

Emerge che lo scopo di quest'ultima fase è stato quello di predisporre, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, il Modello di organizzazione, gestione e controllo articolato in tutte le sue componenti, basandosi anche sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria. La realizzazione della *fase 4* è stata supportata sia dai risultati delle fasi precedenti sia dalle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società.

2. Metodologia e struttura

Il Modello è un sistema organizzato di documenti, procedure e attività di lavoro e di controllo volto a prevenire e a ridurre il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

LA METODOLOGIA DI REALIZZAZIONE

Il Modello è stato sviluppato tramite un percorso in sintonia con quanto indicato dalle Linee Guida; tale percorso, con le finalità di ogni passo, è di seguito elencato:

1. effettuazione dell'analisi dei rischi, al fine di individuare i processi e le attività per le quali esiste il rischio di incorrere nei reati previsti dal Decreto.
2. Definizione del Codice Etico, al fine di formalizzare l'etica dei comportamenti.
3. Studio e realizzazione del Modello Organizzativo nelle sue parti generali e speciali, al fine di ottenere un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi.
4. Definizione del sistema disciplinare, al fine di sanzionare le violazioni del Modello.
5. Comunicazione del Modello al personale e sua formazione, al fine di forgiare i comportamenti.
6. Istituzione dell'Organismo di Vigilanza, al fine di monitorare l'efficacia del Modello.

Dal punto vista documentale, il Modello organizzativo di Rienergy ha tenuto conto delle procedure e dei sistemi di gestione esistenti, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e di controllo delle aree di rischio.

LA STRUTTURA DEL MODELLO

La struttura del Modello è così articolata:

- I. La **Parte Generale** contiene i seguenti punti essenziali:
 - quadro normativo di riferimento;
 - sistema di governance e assetto organizzativo della Società;
 - caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza della Società, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
 - sistema disciplinare e relativo apparato sanzionatorio;
 - piano di formazione e comunicazione da adottare per garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;
 - i principi generali del Modello e gli obiettivi che la sua adozione si prefigge;
 - criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello.

II. La **Parte Speciale** è tesa a dettagliare i contenuti specifici del Modello adottato, declinandoli in relazione agli specifici processi aziendali individuati, come i più sensibili alla commissione dei reati presupposti mappati. Le tipologie di reato trattate nella parte speciale sono le seguenti:

- Delitti contro la Pubblica Amministrazione
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- Delitti di criminalità organizzata
- Delitti contro l'industria e il commercio
- Reati societari
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- Delitti contro la personalità individuale
- Abusi di mercato
- Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale
- Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Reati ambientali
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Reati tributari
- Contrabbando

D.Lgs. 231/2001	TIPOLOGIA DI REATO ex. D.Lgs. n. 231/2001	Area a rischio
<i>Art. 24</i>	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	SI
<i>Art. 24-bis</i>	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	SI
<i>Art. 24-ter</i>	Delitti di criminalità organizzata	SI
<i>Art. 25</i>	Concussione e corruzione	SI
<i>Art. 25-bis</i>	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	NO
<i>Art. 25-bis.1</i>	Delitti contro l'industria e il commercio	SI
<i>Art. 25-ter</i>	Reati societari	SI
<i>Art. 25-quater</i>	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	NO
<i>Art. 25-quater.1</i>	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	NO
<i>Art. 25-quinquies</i>	Delitti contro la personalità individuale	NO
<i>Art. 25-sexies</i>	Abusi di mercato	NO
<i>Art. 25-septies</i>	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	SI
<i>Art. 25-octies</i>	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	SI
<i>Art. 25-octies.1</i>	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	NO
<i>Art. 25-novies</i>	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	NO
<i>Art. 25-decies</i>	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	SI
<i>Art. 25-undecies</i>	Reati ambientali	SI
<i>Art. 25-duodecies</i>	Impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare	NO
<i>Art. 25-terdecies</i>	Razzismo e xenofobia	NO
<i>Art. 25-quaterdecies</i>	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	NO
<i>Art. 25-quinquiesdecies</i>	Reati tributari	SI
<i>Art. 25-sexiesdecies</i>	Contrabbando	NO
<i>Art. 25-septiesdecies</i>	Delitti contro il patrimonio culturale	NO
<i>Art. 25-duodevicies</i>	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	NO

Rienergy attribuisce un'importanza determinante ai principi ispiratori della propria struttura di corporate governance, intesa come sistema di governo finalizzato ad un'ottimale gestione organizzativa. Tale importanza si traduce nell'adozione di una disciplina interna e di un sistema di valori aziendali che coniugano il perseguimento dell'oggetto sociale con la piena conformità alle normative e l'adesione ai più elevati standard etici. Lo strumento attraverso il quale la Società intende perseguire detti obiettivi e che contiene importanti presidi atti a prevenire la realizzazione dei reati e degli illeciti amministrativi è il **Codice Etico** (*rinvio*). Tale Codice raccoglie i principi etici e i valori che formano la cultura aziendale e che devono ispirare condotte e comportamenti di coloro che operano nell'interesse della Società sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione aziendale, al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Attraverso l'accettazione del Codice Etico, la Società persegue il fine di contribuire a rafforzare la cultura della legalità come valore fondante, oltre a offrire un valido strumento di sensibilizzazione e guida dell'operato di tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto, affinché tengano, nella propria attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

III. Il **Sistema Disciplinare** (*rinvio*), ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, è uno dei protocolli fondamentali per la costruzione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, infatti, la Società per dotarsi di un Modello idoneo deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

In ossequio a tale previsione, il presente Modello è completato dal Sistema Disciplinare.

IV. Il documento di **Analisi dei Rischi**, nei suoi successivi aggiornamenti.

V. i **documenti operativi richiesti dalle parti precedenti** (es. moduli, contratti, schede di controllo, comunicazioni per l'OdV).

VI. Per quanto riguarda la **disciplina del whistleblowing** (*rinvio*), la redazione del presente Modello tiene in considerazione i più recenti interventi normativi, tra cui quello relativo al D.Lgs. n. 24/2023 che ha abrogato l'art. 6, commi 2-ter e 2-quater del D.Lgs. n. 231/2001 e ha modificato

l'art. 6, comma 2-*bis* del D.Lgs. n. 231/2001. In seguito alle modifiche intervenute, il Decreto stabilisce esplicitamente che i Modelli debbano prevedere:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

In ossequio a tali prescrizioni, la Società ha adottato una specifica procedura di *whistleblowing* e un canale di segnalazione interno in ossequio a quanto previsto dalla nuova normativa e alle Linee Guida Confindustria in materia whistleblowing (ottobre 2023).

I PRINCIPI OPERATIVI

I principi-chiave sui quali è basato il Modello sono:

- La verificabilità delle operazioni: per cui le attività rilevanti devono essere verificabili, così da poter ricostruire decisioni prese e relative responsabilità;
- La separazione delle responsabilità: in base al quale nessuno dovrebbe gestire in autonomia un intero processo; la contrapposizione e il bilanciamento delle responsabilità rappresenta un deterrente rispetto alla commissione di illeciti;
- La documentazione dei controlli: deve rimanere evidenza documentale e tracciabilità dei controlli effettuati.
- Definizione di poteri autorizzativi e funzionali coerenti con le responsabilità gestionali assegnate, come fattore di prevenzione all'abuso dei poteri stessi, in particolare dal punto di vista economico;
- Comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti.

Per quanto riguarda la descrizione del modello organizzativo, si deve notare che il sistema generale dell'azienda è attrezzato con appropriati strumenti documentali e organizzativi improntati a principi generali di:

- chiara descrizione delle linee di riporto;
- conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno dell'azienda e nei confronti dei terzi interessati);
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

Il Modello organizzativo risulta, dunque, coerente con quanto disposto dalle linee guida più recenti elaborate in materia dalle associazioni di categoria, e in particolare con le Linee Guida di Confindustria aggiornate a giugno 2021.

I DESTINATARI DEL MODELLO 231/2001

In ossequio al dettato normativo, sono tenuti a rispettare, con la massima diligenza, le disposizioni contenute nel presente Modello:

- l'organo amministrativo e coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società;
- tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o di collaborazione occasionale;
- tutti coloro che, pur non facendo parte della Società, operino o abbiano rapporti con essa (es. clienti/utenti, fornitori, vettori, *partner*, consulenti, ecc.).

L'osservanza dello stesso s'impone altresì a coloro che, pur non essendo legati a Rienergy da un rapporto di lavoro dipendente, agiscono sotto la direzione o vigilanza dei vertici aziendali della stessa.

Il Modello viene comunicato e diffuso tra tutti i Destinatari secondo le modalità di seguito indicate.

Sviluppo del Modello

1. La valutazione del sistema dei poteri, delle deleghe e delle procure

Il sistema dei poteri di Rienergy è improntato ai criteri fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di chiara definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative. Ad ogni modo, attraverso l'adozione del

presente Modello, il sistema di deleghe e procure esistente è rafforzato e reso idoneo ai fini della prevenzione dei reati previsti dal Decreto, in modo da assicurare una efficace ed efficiente gestione delle attività svolte dalla Società.

In tal senso, l'impianto del sistema deve essere fondato sulle seguenti regole:

- a. allocazione di compiti e responsabilità in modo chiaro e appropriato;
- b. adeguata separazione delle funzioni tra i vari attori coinvolti in un determinato processo;
- c. previsione di una costante verifica dell'esercizio dei poteri delegati;
- d. adeguatezza dei poteri di spesa di cui dispone il delegato rispetto alle funzioni conferitegli.

2. Il controllo sulla gestione delle risorse finanziarie

L'art. 6, co. 2, lett. c) del Decreto, in precedenza richiamato, stabilisce la necessità che i modelli prevedano "modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati". La disposizione trova la sua *ratio* nella constatazione che gran parte dei reati previsti dalla norma possono essere realizzati tramite le risorse finanziarie degli enti (es. costituzione di fondi fuori bilancio per la realizzazione di atti di corruzione).

Le Linee Guida raccomandano l'adozione di meccanismi di formalizzazione e proceduralizzazione delle decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi di ogni processo, impediscano una gestione impropria delle risorse finanziarie della Società.

In ossequio ai criteri sopra descritti, Rienergy adotta specifiche procedure con il fine di regolamentare i processi di gestione dei flussi finanziari (*infra*). Tali procedure costituiscono parte integrante del presente Modello e la violazione fraudolenta delle regole in esso previste costituisce motivo per l'applicazione del sistema disciplinare.

3. L'istituzione di un Organismo di Vigilanza

Ai fini dell'esonero dalla responsabilità amministrativa, il Decreto prevede anche l'obbligatoria "istituzione di un organismo interno all'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, per la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché a garanzia dell'aggiornamento dello stesso" [art. 6, co. 2, lett. b)].

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Istituzione

il Decreto prevede espressamente che vengano affidati compiti di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché la cura del suo aggiornamento, ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (l'Organismo di Vigilanza, di seguito anche "OdV"); le predette funzioni possono essere affidate anche al collegio sindacale (art. 6, co. 4-*bis*).

È necessario che l'Organismo in questione impronti le proprie attività a criteri di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione, così da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello. L'autonomia e l'indipendenza dell'OdV devono sussistere rispetto ad ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente della Società e, in particolare, dell'organo amministrativo.

Al fine di assicurare tali requisiti, l'Organismo di Vigilanza riporta esclusivamente all'organo amministrativo. L'OdV deve altresì godere di garanzie tali da impedire che l'organo - o alcuno dei suoi componenti - possano essere rimossi o penalizzati in conseguenza dell'espletamento dei propri compiti. Il requisito della professionalità deve essere inteso come bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche a carattere tecnico-specialistico necessarie per svolgere efficacemente le funzioni di OdV. Tale requisito si traduce, dunque, nella capacità dell'OdV di assolvere alle proprie funzioni ispettive rispetto all'effettiva applicazione del Modello, nonché nelle necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice societario.

Con riferimento, infine, alla continuità di azione, l'OdV dovrà vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificarne assiduamente l'effettività e l'efficacia, assicurarne il continuo aggiornamento, rappresentare un referente costante per gli esponenti aziendali e i dipendenti.

2. Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organo amministrativo della Società provvede alla nomina dell'OdV che può essere in forma monocratica o collegiale.

La Società, in virtù di considerazioni fondate sulle dimensioni della struttura e sulle esigenze organizzative attuali, ha scelto di optare per un OdV costituito in forma monocratica.

Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità d'azione richiesta, la durata dell'incarico è fissata in tre anni, eventualmente rinnovabili con provvedimento dell'organo amministrativo. In ogni caso, l'OdV rimane in carica fino alla nomina dell'Organismo successivo.

In ordine ai requisiti di professionalità e di onorabilità, alle cause di (in)eleggibilità, di revoca, di decadenza e di sospensione e ai compensi dell'OdV, è previsto quanto segue.

3. Requisiti di professionalità e onorabilità. Cause di ineleggibilità

In ordine ai requisiti di professionalità e di onorabilità, alle cause di (in)eleggibilità, di revoca, di decadenza e di sospensione e ai compensi dell'OdV è previsto quanto segue.

L'Organismo di Vigilanza deve essere in possesso di requisiti di professionalità e di onorabilità. Per quanto concerne questi ultimi, non può essere nominato in qualità di OdV il soggetto che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Non possono essere nominati alla carica di componenti dell'OdV:

1. coloro i quali abbiano subito una sentenza di condanna per un delitto non colposo, ancorché non definitiva o con pena condizionalmente sospesa, o una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione:
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (artt. 322 – 347);
 - a pena detentiva, per un tempo non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 - per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 - per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del Codice Civile;
 - per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
2. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno alla Società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;

3. coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della l. 575/1965, come sostituito dall'art. 3 della L. 55/1990 e successive modificazioni.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono autocertificare - con dichiarazione sostitutiva di notorietà - di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità sopra indicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

Revoca

La revoca dei poteri dell'OdV e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto potrà avvenire soltanto per giusta causa mediante apposita delibera dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo può revocare l'OdV:

- nel caso in cui si verificano rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito, in ordine ai compiti indicati nel Modello;
- per ipotesi di violazione degli obblighi di cui al regolamento dell'OdV;
- quando venga a conoscenza delle predette cause di ineleggibilità, anteriori alla nomina a componente dell'OdV e non indicate nell'autocertificazione;
- quando intervengano le cause di decadenza di seguito specificate.

Qualsiasi decisione riguardante l'Organismo di Vigilanza relativa a revoca, sostituzione o sospensione è di esclusiva competenza dell'organo amministrativo.

Decadenza

L'OdV decade dalla carica nel momento in cui, successivamente alla nomina:

- ricada in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c.;
- perda i requisiti di onorabilità;
- si accerti che ha rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno alla Società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto, in relazione a reati o illeciti amministrativi commessi durante la loro carica.

Sospensione

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di OdV:

- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della L. 575/1965, come sostituito dall'art. 3 della L. 55/1990 e successive modificazioni.

Rinuncia e recesso

In caso di rinuncia, recesso, morte di uno dei membri dell'OdV, l'organo amministrativo provvede a sostituire prontamente il componente venuto meno con un altro soggetto in possesso dei requisiti sopra riportati.

L'Organismo di Vigilanza utilizza le risorse finanziarie necessarie per il suo funzionamento e per l'adeguato svolgimento dei compiti di vigilanza sulla base della previsione economica indicata da esso stesso nella relazione annuale all'organo amministrativo e secondo le procedure di budget adottate dalla Società.

L'OdV verbalizza le proprie attività di verifica almeno quattro volte l'anno secondo un calendario a tal fine predisposto, pur potendo tuttavia programmare ulteriori verifiche, ogni qualvolta risulti necessario per l'effettivo svolgimento delle sue funzioni. D'altra parte, resta ferma la possibilità dell'organo amministrativo di convocare l'OdV ogniqualvolta si rendano necessari chiarimenti, notizie o giudizi valutativi.

Per tutti gli altri aspetti organizzativi si rimanda al regolamento di funzionamento che l'OdV provvede ad adottare senza indugio entro 90 giorni dalla nomina.

4. Funzioni e poteri

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o funzione della Società. Come in precedenza evidenziato, il Decreto espressamente indica, quali compiti dell'OdV, la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché la cura del suo aggiornamento. Per quanto attiene al primo aspetto, a detto Organismo sono affidati i compiti di seguito descritti:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• vigilare sull'osservanza da parte dei Destinatari delle prescrizioni contenute nel Modello su base continuativa, con particolare riguardo alle aree sensibili. A tal fine l'OdV è tenuto a predisporre un piano annuale delle verifiche; |
| <ul style="list-style-type: none">• effettuare verifiche su base periodica e con interventi a sorpresa, operazioni o atti specifici, posti in essere nelle aree a rischio; |

- effettuare attività di raccolta, di elaborazione e di conservazione di ogni informazione rilevante acquisita nell'espletamento delle proprie funzioni;
- istituire operativamente una casella di posta elettronica e un indirizzo di posta fisica ove i Destinatari del Modello possano inoltrare le segnalazioni inerenti alle violazioni delle prescrizioni dello stesso, nonché alle infrazioni da parte dei soggetti tenuti al rispetto dei principi etici di Rienergy e alle norme specifiche del Modello;
- valutare le segnalazioni in merito a possibili violazioni delle prescrizioni del Modello pervenute dai Destinatari, nonché le segnalazioni in merito ad infrazioni effettuate da parte dei soggetti tenuti al rispetto dei principi etici di Rienergy e alle norme specifiche di cui al Modello;
- effettuare un'adeguata attività ispettiva per accertare il verificarsi di violazioni al Modello, coordinandosi di volta in volta con le funzioni interessate per acquisire tutti gli elementi utili all'indagine;
- redigere una sintetica motivazione a sostegno della decisione presa in merito ad ogni indagine realizzata e collazionare un documento che attesti quanto effettuato;
- segnalare all'organo amministrativo, al fine di avviare il procedimento disciplinare, le eventuali violazioni al Modello riscontrate nonché le infrazioni effettuate dai soggetti tenuti al rispetto dei principi etici di Rienergy, al fine di valutare se esperire i rimedi previsti;
- coordinarsi con l'organo amministrativo per la definizione di specifici programmi diretti a diffondere adeguatamente il Modello verso tutti i Destinatari;
- monitorare le iniziative volte alla diffusione e alla sensibilizzazione dei Destinatari rispetto ai principi del Modello organizzativo, attraverso la verifica dell'avvenuta consegna del Modello a gli stessi e ogni altra eventuale iniziativa intrapresa da Rienergy al fine di assicurarne la diffusione;
- fornire chiarimenti ai Destinatari rispetto a quesiti inerenti al Modello e ricevere qualsivoglia suggerimento teso ad implementare lo stesso e a renderlo maggiormente efficace;
- conservare tutta la documentazione relativa alle attività innanzi specificate.

Con riferimento all'attività di aggiornamento del Modello, si ribadisce come l'adozione di modifiche allo stesso sia di competenza dell'organo amministrativo, mentre all'OdV spetta il compito di monitorarne periodicamente l'adeguatezza e di segnalare al vertice ogni riscontrata necessità di implementazione.

A tal proposito, all'OdV compete lo svolgimento delle seguenti attività:

- verifica dell'evoluzione della normativa di rilievo;
- analisi dell'attività aziendale, ai fini del costante aggiornamento dell'individuazione delle aree e dei processi a rischio;
- valutazione di adeguamento del Modello nell'ipotesi di effettiva realizzazione dei reati e di significative violazioni;
- segnalazione all'organo amministrativo dell'esigenza di procedere ad aggiornamenti al Modello, in ragione sia della mutata operatività della Società sia di modifiche al Decreto.

Nello svolgimento delle predette attività, l'OdV potrà avvalersi del supporto di consulenti esterni con specifiche competenze, il cui apporto professionale si renda di volta in volta necessario, senza necessità di ottenere specifiche autorizzazioni da parte dell'organo amministrativo.

5. Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza agli organi societari

L'Organismo di Vigilanza provvede ad informare in ordine all'attività svolta l'organo amministrativo e l'organo di controllo ogni qualvolta risulti opportuno.

Su base annuale, l'OdV deve inoltre predisporre una relazione in forma scritta, indirizzata all'organo amministrativo, avente ad oggetto:

- l'attività svolta nel periodo di riferimento dallo stesso Organismo;
- le eventuali criticità emerse, sia in termini di comportamenti sia in termini di episodi verificatisi;
- gli interventi correttivi pianificati e il loro stato di realizzazione.

Nella medesima relazione, l'OdV elabora un piano delle attività previste per l'anno successivo da sottoporre all'organo amministrativo; quest'ultimo può richiedere all'Organismo verifiche supplementari su specifici argomenti.

L'OdV stabilisce le modalità e la periodicità mediante le quali le diverse funzioni incaricate devono fornire le informazioni necessarie al fine di poter efficacemente svolgere le attività di verifica ad esso attribuite.

6. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'OdV deve essere tempestivamente informato di tutte le segnalazioni in forma scritta da parte dei Destinatari, dei dipendenti, dei consulenti, dei collaboratori, dei fornitori e dei *partner* in merito a quegli atti, comportamenti o eventi dai quali emerga una situazione che possa determinare una violazione anche potenziale del Modello o che, più in generale, possa essere rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231/2001. Tutti i flussi informativi devono essere forniti in forma scritta e indirizzati all'OdV.

Le segnalazioni verso l'OdV possono riguardare tutte le violazioni del Modello, anche solo presunte, nonché fatti ordinari e straordinari rilevanti ai fini dell'attuazione e dell'efficacia dello stesso.

Le informazioni e segnalazioni previste nel Modello sono conservate dall'OdV in un apposito archivio informatico e/o cartaceo, assicurandone la riservatezza e astenendosi dal ricercare e utilizzare le stesse per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001. In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'accesso al database è pertanto consentito esclusivamente all'OdV e ai soggetti da questo espressamente autorizzati per iscritto.

A carico dell'OdV sussiste l'obbligo di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle informazioni societarie di cui viene a conoscenza nell'esercizio del mandato, salvo l'assolvimento dei propri compiti di *reporting* verso il vertice societario.

La dinamica dei flussi informativi relativi all'Organismo di Vigilanza è meglio specificata nella parte speciale del presente Modello, cui si rimanda per maggiori dettagli. Lo stesso documento delinea altresì i flussi informativi relativi alla gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Con riguardo a tale tematica, oltre a quanto previsto nella specifica parte speciale del Modello, l'OdV deve incontrare periodicamente, almeno su base annuale, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e i soggetti incaricati di verificare la conformità delle attività alle procedure in materia di sicurezza.

La diffusione del Modello e la formazione del personale

1. La comunicazione

L'adozione del presente Modello è comunicata *in primis* al personale dipendente. La comunicazione dovrà sempre essere diffusa, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello. In particolare, una efficace attività di comunicazione deve:

- essere sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione;
- utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili ai Destinatari della comunicazione, al fine di fornire le informazioni in tempi utili, permettendo al personale di usufruire della comunicazione stessa in modo efficace ed efficiente;
- garantire elevata qualità in termini di contenuti e comprendere tutte le informazioni necessarie;
- essere tempestiva, aggiornata (deve contenere l'informazione più recente) e accessibile.

A tal fine, dal punto di vista operativo, si procede attraverso:

- l'invio di una comunicazione a firma dell'organo amministrativo a tutto il personale sui contenuti del Decreto, sull'importanza della sua effettiva attuazione, sulle modalità di informazione/formazione previste dalla Società;
- la diffusione del Modello e dei suoi aggiornamenti attraverso i sistemi di comunicazione interna aziendale e l'invio dello stesso tramite posta elettronica a tutto il personale;
- l'eventuale affissione in bacheca del Modello, nella sua interezza.

Agli eventuali nuovi assunti verrà consegnato, unitamente alla documentazione prevista in sede di assunzione, un *kit* informativo contenente un estratto del Modello, mediante il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. I suddetti soggetti, al momento della consegna del presente Modello, lo sottoscriveranno per presa visione e accettazione e si impegneranno, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle aree sensibili e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della Società, al rispetto dei principi, delle regole e dei protocolli in esso contenuti.

2. La formazione

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, è obiettivo generale della Società garantire a tutti i Destinatari del medesimo un grado di formazione adeguato relativamente alle regole di condotta e ai protocolli ivi contenuti.

Tutti i Destinatari sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello, sia delle modalità attraverso le quali la Società ritiene di perseguirli.

Obiettivo di carattere particolare è poi rappresentato dalla necessità di garantire l'effettiva conoscenza delle prescrizioni del Modello e le ragioni sottese ad una sua efficace attuazione nei confronti di soggetti le cui attività sono state riscontrate, o potrebbero essere, a rischio.

A tale scopo, in fase di prima approvazione o di revisione, l'organo amministrativo predispone un piano di formazione preliminare, prevedendo apposite riunioni tra il personale e l'organo amministrativo alla presenza dell'Organismo di Vigilanza, con riferimento ai criteri fondamentali della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ai reati presi in considerazione dal Decreto, nonché alla tipologia di sanzioni previste, alle metodologie d'analisi adottate e così via. L'organo amministrativo, supportato dall'OdV, è responsabile della corretta formazione del personale in merito all'applicazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento ai requisiti, un programma di formazione deve:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione (operaio, impiegato, dirigente, ecc.);
- differenziare i contenuti in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno della Società (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, ecc.);
- stabilire la periodicità dell'attività formativa;
- prevedere relatori competenti e autorevoli al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché rendere esplicita l'importanza che la formazione in oggetto riveste per la Società e per le strategie che la stessa vuole perseguire;
- stabilire l'obbligatorietà della partecipazione ai programmi di formazione, definendo appositi meccanismi di controllo per monitorare la presenza dei soggetti (es. raccolta firme dei partecipanti).

Oltre ad una fase di tipo generale, dunque, il livello di formazione e informazione dei Destinatari avrà un differente grado di approfondimento, con particolare attenzione nei confronti di quei dipendenti che operano nelle aree ritenute maggiormente sensibili. L'attività di formazione è pertanto differenziata in funzione della qualifica dei Destinatari, nonché del livello di rischio dell'area in cui operano, e sarà effettuata con cadenza almeno annuale.

La formazione specifica dovrà consentire al soggetto che ne fruisce di:

- avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l'attività stessa;
- acquisire la capacità d'individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei tempi utili per l'implementazione di possibili azioni correttive.

Sarà cura dell'OdV, d'intesa e in stretto coordinamento con l'organo amministrativo, valutare l'efficacia del piano formativo con riferimento al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro

reiterazione, ai controlli sull'obbligatorietà della partecipazione e alle misure da adottare avverso quanti non frequentino senza giustificato motivo.

3. Informazione a fornitori, consulenti, collaboratori e partner

I Fornitori, i Collaboratori, i Consulenti e i *Partner* sono informati del contenuto del Modello e delle regole e dei principi di controllo in esso contenuti, nonché dell'esigenza che i loro comportamenti siano conformi alle prescrizioni del Decreto. A tal proposito, tutti i soggetti che a vario titolo interagiscono con la Società sono tenuti a sottoscrivere un'apposita clausola contrattuale di presa visione e accettazione dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello (cosiddetta "clausola 231").

4. Aggiornamento e adeguamento del Modello

Il Decreto prevede espressamente la necessità di aggiornare il Modello, affinché esso rifletta costantemente le specifiche esigenze della Società e la sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- modifiche e integrazioni al D.Lgs. n. 231/2001, soprattutto in relazione ai reati presupposto ivi contemplati;
- variazioni significative della struttura organizzativa;
- introduzione di nuove attività e/o nuovi servizi che ne modifichino in modo non marginale l'assetto organizzativo.

Potranno altresì essere valutati interventi di adeguamento del Modello al verificarsi di violazioni e/o di rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Segnatamente, giova sottolineare ancora come l'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, competano esclusivamente all'organo amministrativo, la cui azione potrà essere sollecitata dall'Organismo di vigilanza.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, che provvederà, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della Società.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti all'organizzazione e il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, all'organo amministrativo.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, la Società apporta con cadenza periodica, ove risulti

necessario, le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo. Si precisa che con l'espressione "aspetti di carattere descrittivo" si fa riferimento ad elementi e informazioni che derivano da atti deliberati dall'organo amministrativo (come, ad esempio la ridefinizione dell'organigramma) o da funzioni aziendali munite di specifica delega (es. nuove procedure aziendali).

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale l'Organismo di Vigilanza presenta all'organo amministrativo un'apposita nota informativa delle variazioni apportate in attuazione della delega ricevuta, al fine di farne oggetto di delibera di ratifica da parte di quest'ultimo.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza dell'organo amministrativo la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia sulle Linee Guida a norma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale da disporsi mediante delibera dell'organo amministrativo.